

La Corte UE si pronuncia sulle condizioni per la **cessazione della qualifica di rifiuto**, ai sensi della **direttiva quadro sui rifiuti** (e si astiene da qualsiasi chiarimento sulla tipologia e sulla natura delle decisioni individuali in materia di EoW...)

L'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 2008/98 deve essere interpretato nel senso che:

- non osta ad una normativa nazionale in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e
- non consente a un detentore di rifiuti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, di esigere l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto, da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un Giudice di tale Stato membro.

Nella fattispecie, il ricorso pregiudiziale era avvenuto nell'ambito del contenzioso avviato da una Società che si occupava di canalizzare **acque reflue urbane** della città di Tallinn e dintorni, di **trattarle in un impianto a fanghi attivi**, nonché di **avviare tali fanghi** di depurazione, risultanti dal processo di depurazione, a **digestione anaerobica** (metanizzazione) e, dopo quest'ultima a **disidratazione** mediante (filtro) presse centrifughe e compostaggio. La Società intendeva poi commercializzare i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (così trattate) come **terriccio per aree verdi** e riteneva che il processo di trattamento dovesse essere configurato come un **riciclaggio biologico** (con codice di operazione **R3o**).

La normativa estone sui rifiuti vigente - recependo l'art. 6 della Dir. 2008/98 – prevede che la cessazione della qualifica di rifiuto possa avvenire solo in forza di un **atto dell'Unione o di un regolamento del Ministro dell'Ambiente**, che definisca i criteri in questione.

In particolare, in virtù di tale normativa nazionale, l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione trattati presupponeva preliminarmente che il Ministro dell'Ambiente avesse definito, per quanto riguarda il tipo di rifiuti in questione, per via regolamentare, i criteri a partire dai quali l'Agenzia per l'ambiente avrebbe potuto valutare se i fanghi di depurazione trattati avessero cessato di essere rifiuti. Tale agenzia per l'ambiente non poteva, quindi, in forza del diritto estone, basarsi solo sui principi enunciati dalla normativa nazionale sui rifiuti per decidere se - nel caso di specie - per effetto dell'applicazione dei processi di stabilizzazione ed igienizzazione dei fanghi di depurazione, questi ultimi avessero cessato di essere rifiuti, per diventare prodotti.

Al momento del rilascio delle autorizzazioni nel procedimento principale, né il diritto dell'Unione né il diritto estone prevedevano siffatti criteri e perciò l'Agenzia per l'Ambiente non aveva accordato il codice R3 per l'operazione di recupero (non essendo soddisfatta la condizione prevista dalla legge nazionale). Di conseguenza, le operazioni di trattamento dei rifiuti effettuate erano state qualificate dall'Agenzia per l'ambiente come «trattamento biologico **preliminare al recupero** dei rifiuti (codice di operazione R12)». Di qui era originato il ricorso della Società di gestione e trattamento delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, volto ad ottenere l'annullamento parziale dei provvedimenti di qualifica delle **operazioni come R12**, la condanna dell'Agenzia per l'ambiente a modificare le autorizzazioni che ne derivavano o, in mancanza, la condanna a rilasciare nuove autorizzazioni fondate sul codice di **operazione R3**.

Per un commento in tema, cfr. **A. Muratori**, End of Waste: un "no" dalla Corte di Giustizia alle Conclusioni dell'Avvocato Generale UE sulla Causa C-60/18, senza vietare però gli accertamenti "caso per caso", se consentiti a livello nazionale, in **Ambiente & Sviluppo n. 5/2019** (in corso di pubblicazione).

18.4.2019

Avv. Luisa Giampietro